Note in margine agli statuti di Pordenone

Il 1438 segna certamente un momento di grande importanza per la storia della comunità pordenonese: non tanto per particolari vicende politiche o militari o economiche; nemmeno per qualcuno di quei fatti imprevisti, clamorosi o impressionanti che — nel bene o nel male indifferentemente — restano a lungo incisi nella memoria collettiva. L'atto compiuto nel 1438 era molto più discreto, e così il 24 aprile la conferma ufficiale della raccolta degli statuti cittadini, per quanto fatta « *astante omni populo* », avveniva probabilmente fra la disattenzione di gran parte dei pordenonesi, soprattutto di quelli per i quali i difficili problemi dell'esistenza quotidiana erano tanto gravosi e incombenti da non consentire molta attenzione alle modifiche delle realtà normative vigenti o alle novità del quadro giuridico-istituzionale. Nonostante ciò quegli statuti dovevano assumere immediatamente, per la loro stessa natura, un ruolo centrale per tutta la vita della collettività ed erano destinati a mantenerlo, quel ruolo, per oltre tre secoli e mezzo *(fig. 1)*.

Dall'antico codice statutario, trascritto nel 1441 di mano del prete Antonio Parvo, prendevano poi le mosse tre successive edizioni a stampa — la prima uscita in Conegliano nel 1609, le due seguenti veneziane, del 1670 e 1755 — nelle quali il testo originale si arricchiva progressivamente con quelle modifiche e aggiunte, con quei privilegi e decreti, con le terminazioni e le ducali che nel tempo erano venute crescendo, affiancandosi all'originaria normativa (1).

Oggi il testo del 1438 non ha più alcun valore di legge, spogliato da molto di qualunque vigore normativo, e tuttavia, pur su un piano diverso, conserva un suo straordinario rilievo: come fonte essenziale per

1 - Il codice degli Statuti di Pordenone del 1438, nella trascrizione fattane nel 1441 da Antonio Parvo, aperto sulle carte 30-verso (con due capitoli aggiunti a fine sec. XV contro la bestemmia e l'usura) e 31-recto (con l'inizio del libro II). Il codice è conservato presso la Biblioteca Civica, segnato « Arch. Com., ms. 1516 ». *(foto Ciol)*

Quod in diuinam religionem committitur in omnium fertur iniuriam
Ideirco statutum et ordinatum est quod si quisque propter salutis
inmemor omnipotentem deum aut gloriosam eius matrem mariam semper
virginem blasfemauerit soluat libras tres sol. v. et sol. xx dicto
accusatori. Et si penam hanc soluere nequiverit per diem unam ad columpnam
platheae cathena ferrea alligetur. Alios uero sanctos aut sanctas si quis
blasfemauerit soluat sol. x. com. et potestati x. et decem dicto ac
cusatori. et si unde soluere non habuerit ad dictam columpnam per di
midiam diem sit alligatus ut supra. Sed si quis omnipotentis dei uel
gloriose uirginis matris marie siue aliorum sanctorum uel sanctarum
figuras pictas uel sculptas in contemptum deleuerit maculauerit
fregerit uel modo alio uituperauerit contineatur in libr. sex et sol. x.
et accusatori sol. xx. et si non habuerit unde soluere per diem unam
integram dicte columpne cathena ferrea alligetur. Et cuilibet accu
satori fidedigno suo sacramento credatur nec manifestetur.

Cum usure diuina lege prohibeantur statuimus et or
dinamus quod nullus cuiusuis status uel conditionis au
deat uel presumat proponere uel petere in consilio quod aliquis
iudeus et fenerator publicus recipiat in terra [illegible]
ad tenendum banchum uel ad usuras prestandum. Et si talis
proponens uel petens fuerit de consilio [illegible]
[illegible] et penam librarum xxv incurrat. Si uero non fuerit de
consiliariis incurrat penam librarum decem et per [illegible]
a terra [illegible] et eius districtu bannitur.

xxxi.

Imprimis — Rubrica quot modis de maleficiis debeat cognosci.

Statuimus et ordinamus quod de quolibet crimine possit cognosci et discerni per dominum potestatem et iudices per accusationem inquisitionem et denuntiationem de quibus inferius per ordinem pertractatur.

De accusationibus etc.

Statuimus eciam et mandamus quod si aliquis aliquem de aliquo crimine accusaverit quod ille accusator ante omnia promittat et satisdationem ydoneam prestet de persequendo meram ipsius accusationis usque ad finem. Quod vero si non fecerit vel dictum crimen non probaverit infra scriptas penas solvet. quia satisdatione prestita statim potestas accusatum noceat. Et si fuerit crimen de quo pena mortis vel mutilationis membri fuerit imponenda ut ex inferioribus apparebit. Iudex accusatum in carcere ponat. Si vero talis pena non fuerit imminens et recipiatur ab ipso accusato satisdatio de solvendo prout fuerit condempnatus secundum qualitatem delicti. Et si propter paupertatem vel aliquam causam satisdare non poterit tunc sub bona custodia teneatur. Quibus peractis audiant omnia que tam in agendo quam defendendo partes dicere voluerint et allegare. Et si propositum dictum legitime fuerit probatum fiat condempnatio secundum qualitatem eius ut ex inferius scriptis apparebit. Si autem in probatione defecerit accusator tunc si fuerit crimen de quo pena mortis imponenda fuisset ipso facto incurrat accusator penam librarum centum p. Si autem pena amputationis membri incurrat penam librarum quinquaginta p. vel similem penam aut pedem vel manum amittat. Si vero pecuniariam penam sequi debuisset tunc eandem penam solvat accusator. Ne autem ex hoc forte maleficia remaneant i

la conoscenza della storia di Pordenone, documento nel suo genere insostituibile e di assoluto primo piano. Per queste ragioni è sembrato opportuno curarne finalmente — nell'ambito del « Corpus statutario delle Venezie » — quell'edizione critica, scientificamente attendibile, corredata di quanto necessario alla sua pratica consultazione, che fino ad ora mancava. Così lo studio del passato non soltanto pordenonese può adesso utilizzare un nuovo, importante strumento, reso disponibile dal lungo e puntuale impegno di edizione di Giorgio Oscuro, introdotto da un preciso saggio di Gerhard Rösch e accompagnato (per cura di Marco Pozza) dal breve ma significativo protostatuto del 1291 (2).

Il volume offre, oltre al testo ricostruito per la prima volta nella sua originaria configurazione, anche le indicazioni utili per contestualizzarlo, comprenderlo ed utilizzarlo nel migliore dei modi. Di certo, comunque, non può raccogliere tutta la vasta serie di note e considerazioni che, durante il lavoro di edizione, è capitato di fare a chi direttamente o indirettamente se ne veniva occupando. E così, proprio per conservare almeno in piccola parte tali considerazioni, è parso opportuno riportare qui qualche nota: marginale, ma forse non del tutto inutile.

I - GLI STATUTI TRA L'AUSTRIA E VENEZIA.

Il proemio che gli estensori vollero premettere agli statuti del 1438 non prospetta certamente considerazioni ottimistiche: « nessuna sanzione di diritto, per quanto ordinata con pesato consiglio, e nessuna consuetudine dei luoghi, benché ottima interprete delle leggi, è sufficiente di fronte alla varietà della natura umana e alle sue inopinabili macchinazioni »; quasi innata l'inclinazione al male, strisciante e frequente il rischio di una sovversione dei costumi nel popolo, unica garanzia effettiva si autoproclama l'« autorità dei rettori ». Così « dalle loro mani dipende la salvezza del popolo »; e, dunque, logiche ne discendono le conseguenze: « Noi, il capitano, il podestà e il consiglio della terra di Pordenone, volendo per debito giuramento curare i mali del popolo, frenare le perversità, toglier via gli errori e seminare la pianta della giustizia, decretammo di emettere gli statuti (*edere statuta decrevimus*) » (3).

Podestà, capitano e consiglio, per la verità, non erano sovrani nelle loro decisioni, ma dipendevano per i loro poteri dalla superiore autorità dei duchi d'Austria. A costoro Pordenone era soggetta dal 1276, e dal 1401 il loro scudo (rosso con la fascia d'argento) forniva il nuovo sfondo per lo stemma della città (la porta aperta sull'onda del mare) *(fig. 2)*, segno qualificante di un legame uscito poi indenne dalle vicende del 1420 (quando con la caduta dello stato patriarcale aquileiese buona parte del Friuli era passata sotto il dominio veneziano) e destinato a durare fino al 1508, allorché la Serenissima occupava la città assegnandola poi in feudo (fino al 1537) a Bartolomeo d'Alviano e ai suoi successori (4).

Niente di strano, dunque, che in tale situazione i richiami ai diritti dei duchi d'Austria appaiano frequenti sulle carte dello statuto del 1438, a partire dal suo stesso primo capitolo. Sono loro che scelgono e inviano il capitano della città e a loro i pordenonesi, nella persona appunto del

2. - Sul sigillo di Federico V (duca d'Austria nel 1439-1444, e incoronato imperatore nel 1452 come Federico III) compare lo stemma di Pordenone sullo scudo d'Austria, in virtù della concessione del 1401 da parte del duca Guglielmo d'Asburgo.

(*da* HUEBER, *Austria ex Archivis Mellicensibus illustrata,* 1743)

capitano, devono giurare fedeltà (5); a loro ci si può appellare in ultima istanza (6) e il più alto tradimento è quello perpetrato nei loro confronti (7). L'intero dominio della casa d'Austria viene assunto come zona alla quale si estende un determinato divieto, o come organica area commerciale di cui Pordenone è parte (8). Nel nome di Massimiliano I d'Asburgo si aprono tanto i capitoli aggiunti in fine alla raccolta statutaria, nel 1498, quanto l'inserzione compiuta nel codice cinque anni dopo (9). Nel nome di un altro Asburgo, Alberto I *(fig. 3)*, si era d'altronde già aperta, oltre due secoli avanti, quella prima organica raccolta statutaria emanata per la città, che mi è parso logico indicare come il ' protostatuto asburgico del 1291 ' (10).

Questo sistematico richiamo ai duchi d'Austria non sorprende, ripeto, in norme e su carte che prendevano forma durante il loro dominio; ma

3. - Ad Alberto I d'Asburgo, duca d'Austria dal 1282 e imperatore dal 1298 (l'« Alberto tedesco » di Dante) risale la concessione della prima raccolta organica di norme, conosciuta oggi come « protostatuto », alla città di Pordenone.

(*part. da incis. a Vienna, Bildarchiv d. Oest. Nationalbibliothek; sigillo da* HUEBER, *cit.*)

può legittimamente lasciare perplessi quando lo ritroviamo, martellante, nelle tre edizioni a stampa. Tutte uscite dai torchi in tempi di ferma sudditanza alla Serenissima, con dediche ad autorevoli personalità veneziane, quelle stampe continuano imperterrite a conservare ogni riferimento agli antichi signori, cominciando, già è stato notato (11), dall'impegno del capitano a « *manutenere rationem ipsorum dominorum* ». La legittima sorpresa, però, sfuma quando si tenga conto del modo in cui Venezia si pose nei confronti delle raccolte statutarie soprattutto delle località minori.

Forte dell'incontestato diritto d'intervento sulla normativa dei centri del dominio, muovendosi con abile empiria, attenta a non urtare le suscettibilità locali su punti o con atti per i quali i danni potevano essere ben maggiori dei vantaggi, la Dominante mostrò sempre un'interessata cautela nell'intervenire sugli statuti dei centri sottoposti, con esiti soltanto in apparenza paradossali. Così, per fare un caso concreto, Rovigo con il Polesine era passato stabilmente sotto il controllo veneziano dal 1484, dopo la pace di Bagnolo, ma soltanto nel 1562 Giacomo Foscarini aveva contestato l'intitolazione dei suoi statuti ai duchi di Ferrara e si era poi atteso addirittura il 1644 per decidere di levar via la menzione dei vecchi signori (12). Evidentemente il governo veneziano riteneva che fossero altre le cose rilevanti per un'efficace gestione dei suoi poteri: non a caso si è potuto parlare di « una certa indifferenza nei confronti degli Statuti di località minori » (13). E si badi che « indifferenza » non vale qui né per disattenzione né per trascuratezza. La politica veneziana sapeva far bene i suoi conti e, per quanto possibile, sempre cercò di evitare nei confronti delle comunità sottoposte la sensazione di forzature operate sulle loro specifiche realtà, quali erano maturate in lunghi e peculiari percorsi storici.

Di quelle autonome configurazioni locali gli statuti erano indubbiamente simbolo, espressione e strumento di prim'ordine. E perciò, quando se ne dava l'opportunità, tornava utile il mostrarsene rispettosi nelle parole e nei fatti, magari proclamando a tutte lettere che « fermissima mente nostra è che li statuti et privilegi d'essa fidelissima Communità inviolabilmente siano osservati », come aveva scritto nel 1547 il doge Francesco Donà ai rappresentanti di Pordenone (14). Agire con prudenza nei confronti degli statuti poteva così significare anche non preoccuparsi troppo di superati richiami a vecchie dominazioni, ormai svuotati di valenze concrete, testimonianza di un passato non più ricostruibile e, quindi, largamente anacronistici ma proprio per ciò meno pericolosi.

Il caso da noi richiamato, di Rovigo, non è il solo. Altri analoghi e ben noti vengono subito in mente: Sacile, o Rocca Pietore, o Cittadella . . . Uno stato di cose di cui lo statuto pordenonese rimane nel tempo riprova assai eloquente.

II - STATUTI, EDIZIONI, RIEDIZIONI ANASTATICHE.

Tre sono state, si è detto, le edizioni a stampa degli statuti pordenonesi nel corso del Seicento e del Settecento *(fig. 4)*. Si trattava di edizioni d'uso, nate per scopi ben diversi da quelli di una moderna edizione critica.

STATVTA
PORTVSNAONIS
Cum Repertorio omnium RVBRICARVM, quæ in hoc volumine continentur amplißimo.

SVPERIORVM PERMISSV.

CONEGLANI,
TYPIS MARCI DE CLASERIS,
M D C I X.

STATVTA
ET
PRIVILEGIA
PORTVS NAONIS
Cum Repertorio, nouiter impressa.
D I C A T A
Illustrissimo Venetiarum Patritio
D. D. FRANCISCO
B A L B I
Prouisori, & Capitaneo Portusnaonis perspectissimo.

VENETIIS, M.DC.LXX.
Typis Io: Francisci Valuasensis,
Superiorum Permissu.

4. - I frontespizi delle prime due edizioni a stampa degli Statuti pordenonesi; a sinistra quella del 1609, impressa a Conegliano da Marco Claseri, e a destra quella del 1670, stampata a Venezia da Gianfrancesco Valvasense.

I testi erano andati in tipografia per il loro carattere di norma vigente e in quanto tali circolarono e vennero impiegati finché gli statuti restarono in vigore. In condizioni ben diverse, recentemente si è provveduto da parte dell'editore bolognese Arnaldo Forni ad una riproduzione anastatica dell'edizione curata in Conegliano nel 1609 dal tipografo Marco Claseri, detto Marchetto: è riapparsa, infatti, come terzo volume nella collezione di ristampe intitolata « *Statuta Italiae* », nel 1982, in tiratura limitata a 325 esemplari. L'iniziativa di riproporre vecchie edizioni statutarie, in qualche caso anche abbastanza rare, è senza dubbio apprezzabile. Andrebbe tuttavia sorretta, almeno pensando al caso pordenonese, da qualche più avvertita preoccupazione critica! E mi spiego.

Chi oggi si procura la ristampa del volume del 1609 non lo fa ovviamente per avere un testo d'uso. Nemmeno per disporre di un ' oggetto ' che risponda a desideri da bibliofilo: da questo punto di vista, infatti, la riedizione non ha elementi di pregio ma, anzi, è piuttosto corrente, non sempre nitida nella stampa, e in qualche pagina la modesta qualità dell'originale riprodotto, che doveva avere alcune carte con la superficie ondulata, comporta per certe righe anche piccoli problemi di leggibilità (15). Più che un ' bell'oggetto ' o un testo di legge, dunque, nel volume si trova oggi una testimonianza del passato e, per chi voglia farne tale uso, una fonte di conoscenza storica. Ma proprio per questo qualcosa andava premesso.

Così com'è il volume rimane in una sorta di atemporalità; una raccolta statutaria, finché resta in vigore come legge, mantiene una sua

costante ' contemporaneità ', ma quando diventa fonte va contestualizzata e collocata in un preciso momento storico. Qua, invece, il riferimento cronologico che più facilmente si ricava è quello, falsante, al 1609, anno di stampa. E anche chi si prendesse la briga di meglio precisare le cose analizzando il testo, andrebbe incontro a qualche ostacolo. La maggior parte del volume contiene, noi lo sappiamo, una redazione statutaria del 1438, ma l'edizione del Claseri riportava anni sbagliati, ora tranquillamente riprodotti. Così alle prime pagine, nella parte proemiale, si parlava erroneamente del 1448. In compenso, è vero, la conferma finale degli statuti conserva il richiamo esatto al 1438, ma immediatamente sotto si stampava nel 1609 (e si ristampava nel 1982) che il libro così confermato era trascritto e completato *« in millesimo quadrigentesimo primo »:* nel 1401, cioè trentasette anni prima della data dichiarata per la sua composizione (16)! Se il moderno rieditore non si fosse limitato a fotografare e riprodurre il libro, ma lo avesse anche scorso un attimo con occhio critico, forse avrebbe ritenuto utile offrire al suo cliente qualche elemento per muoversi con chiarezza tra tali confusioni: sarebbero bastate anche due o tre pagine soltanto.

Inutile diventa, a questo punto, cercare nella ristampa operazioni culturali più raffinate. Ma andrà ugualmente rilevato che il testo così riproposto non è quello del 1438 (o del 1448 o del 1401!), bensì quello uscito da una sua lunga rielaborazione; e che in esso si trovano, confuse nelle pagine, nuove norme e disposizioni entrate fino alla seconda metà del Cinquecento; e che ne sono per contro sparite larghe parti originali, fatte cadere in quanto sostituite da una normativa diversa, in una vivace dinamica interna che diviene qui irrecuperabile (17).

Forse si potrà obiettare che quanto premeva era semplicemente dare una ristampa del testo; se qualcuno voleva poi saperne di più, se lo cercasse per conto suo. Messa in questi termini è un'operazione culturalmente di retroguardia, ma comunque legittima. Anche qui, però, qualcosa va rimarcato. Tre erano le edizioni disponibili per una ristampa, ma di esse la migliore è certamente quella uscita in Venezia nel 1755 dall'officina tipografica di Antonio Zatta *(fig. 5):* la più ordinata, ricca di aggiornamenti ed addizioni, fornita di un buon indice analitico, espressione dello stadio più avanzato nella costruzione della normativa locale pordenonese. Questa avrebbe dovuto essere preferita.

A questo punto si potrà insistere — ultima linea d'arroccamento — che senza troppo analizzarle nel loro organico contenuto si è optato per la prima edizione coneglianese sulla base della sua antichità: preferita in quanto più prossima alle originali statuizioni e quindi anche, presumibilmente, più attendibile testimone. Il ragionamento potrebbe correre, ma subito viene in mente l'elementare regoletta che sempre s'impone a chiunque cominci ad occuparsi di testi o documenti: « *recentiores non sunt deteriores* ». Non necessariamente il testimone più recente è quello meno

5. - Al tipografo veneziano Antonio Zatta si deve la terza edizione degli Statuti di Pordenone, apparsa nel 1755, emendata da numerosi errori delle precedenti e integrata con un indice degli argomenti.

STATUTA
ET PRIVILEGIA
MAGNIFICÆ CIVITATIS
PORTUSNAONIS
QUATUOR LIBRIS COLLECTA,

Quorum Postremus recens additus Decreta tum antiqua, tum recentiora, & alia plurima, nunquam antehac edita complectitur.

UNA CUM INDICIBUS LOCUPLETISSIMIS.

VENETIIS
EX TYPOGRAPHIA ANTONII ZATTÆ.

M D C C L V.

De Superiorum Licentia, ac Privilegio.

attendibile. Nel nostro caso la regola si applica alla perfezione. La stampa del 1755 è più corretta di quelle del 1670 e 1609. In essa, per esempio, le date della conferma e della trascrizione degli statuti (1438 e 1441) appaiono giuste, a differenza di quanto accade con le due prime edizioni (18). Ma per aver meglio l'idea della situazione basti considerare il protostatuto asburgico del 1291.

Riprodotto in tutte le tre stampe, lungo non più di quattro/sei pagine, e articolato in 27 capitoli, presenta decine di casi in cui l'edizione del 1755 diverge dalle precedenti, mostrandosi migliore e più aderente all'originale. A volte si tratta di piccole differenze marginali, ma in diversi casi capitano effettivi stravolgimenti di testo. Per esempio, al capitolo 18 il *nuncius* del podestà di Pordenone, ben indicato come tale nel 1755, era divenuto un'incomprensibile forma verbale *sumpsimus* nel 1609 e 1670; al capitolo 21 il *censum* correttamente riportato nel 1755 si corrompeva in *censura* nel 1609 e 1670 e al capitolo 23 (ultimo esempio) il verbo *noluerit* si era trasformato in *voluerit* nelle due prime edizioni, esattamente ribaltando il significato della frase (19).

Dilungarsi oltre è inutile. Mi pare proprio che da nessun punto di vista la scelta dell'editore Forni riesca a qualificarsi come giusta o culturalmente motivata.

III - BESTEMMIE, GIURISDIZIONI E COLONNE SULLA PUBBLICA PIAZZA.

Nel « caso della biastema di Domenego della Meduna » agli occhi dei pordenonesi, nel 1547, il fatto specifico chiamato in causa doveva apparire meno importante che non quanto esso implicava sul piano dei principii nel rapporto con la dominante Venezia. In effetti aveva fornito l'occasione per sollevare un problema destinato a ripresentarsi anche in altri momenti: la comunità pordenonese, infatti, «in essecution de' suoi privilegij et statuti», rivendicava a se stessa il diritto di giudicare in prima istanza, tramite il suo podestà e i giudici ordinari; al contrario il provveditore-capitano della città, cioè il nobile veneziano (allora Ursato Manolesso) nominato direttamente dal Maggior Consiglio come rappresentante del potere centrale (20), pretendeva di essere lui ad esercitare il giudizio di primo grado, segnando con ciò un contrasto sul quale, tuttavia, la risposta giunse da Venezia molto chiara. Difatti, portata la questione davanti ai Capi del Consiglio dei Dieci, si era da loro determinato « detto caso di biastema aspettar alla cognitione del Podestà et Giudici della predetta Terra in prima instanzia »; da qui la secca ingiunzione al provveditore e capitano: « però . . . vi dicemo che lassar dobbiate la cognition d'esso caso in prima instantia al Podestà et Giudici predetti, reservata la cognitione della seconda instantia à voi Proveditor, come è conveniente . . . » (21).

Era un orientamento che Venezia avrebbe poi avuto occasione di ribadire con chiarezza, confermando alla comunità pordenonese « la giurisdittione civile et criminale, senza eccettione di caso alcuno in prima instantia » (22). E senza dubbio questo riconoscimento alla città premeva legittimamente di più che non la piccola vicenda personale di un qualunque

Domenico della Meduna. Capita perciò che né di lui né delle sue bestemmie nulla venga precisato sulle carte che ci sono note; tutto quanto possiamo aggiungere è la presunzione della pena alla quale poté andare incontro, stando alla lettera degli statuti. Una specifica aggiunta fatta sul finire del Quattrocento al codice statutario, infatti, affrontava proprio il tema della blasfemia, riprendendo e in parte modificando le disposizioni che in proposito già erano state decise nel 1438 (23).

« Ciò che si commette in materia di religione divina — si apriva il capitolo — va ad offesa di tutti ». Chi dunque, « *proprie salutis imemor* », dimentico della propria salvezza avesse bestemmiato Dio onniponente o la Vergine Maria sarebbe incorso in una non indifferente multa di tre lire e cinque soldi (più venti soldi per il denunciante); e poiché anche in fatto di bestemmie la gerarchia va rispettata, l'offesa ad un santo per così dire ' qualsiasi ' comportava soltanto venti soldi di pena complessiva (più dieci per l'accusatore); l'insulto o il danno a qualche immagine sacra, dipinta o scolpita che fosse, vedeva invece crescere la multa fino a sei lire e dieci soldi, più i soliti venti soldi di premio al denunciante.

Sono disposizioni tutto sommato normali; forse più strano per la nostra mentalità può risultare, invece, ciò che si prevede per chi non sia in grado di pagare la multa. Se non lo potrà fare, specifica la norma di fine Quattrocento, « *per diem unam ad columpnam plathee cathena ferrea alligetur* »: per un giorno se ne stia legato con una catena ferrea alla colonna posta sulla piazza; mezza giornata soltanto (la riduzione solita) per chi abbia offeso il nome di un santo.

Siamo qui di fronte, con tutta evidenza, ad una di quelle pene infamanti che colpivano l'uomo nella dignità e nell'onore, esponendolo in modi rituali e per tempi più o meno lunghi al pubblico disprezzo. Sanzioni di tal genere sono ormai estranee alle nostre concezioni giuridiche; tuttavia si mantennero a lungo — legittime e largamente applicate — nei sistemi penali vigenti, e il medio evo mostrò una particolare abilità nell'inventarle (24). Va anzi detto come la colonna (o la gogna, la « pigna », la berlina) sia una pena tutto sommato ovvia e scontata, priva della fantasia che ritroviamo, per esempio, nell'imposizione delle corna di becco all'uomo che si era fatto mezzano della propria moglie; o nella faccia dei falsari tinta di fuliggine; o nell'« acculattata » alla quale erano costretti i bancarottieri dando di natiche sulla pietra del vituperio; o nella condanna (emessa per molti delitti) ad essere dipinti impiccati per un piede sui muri più centrali della città; e altro ancora *(fig. 6)*.

Anche per la blasfemia la pena poteva essere più spettacolare e clamorosa della semplice colonna sulla pubblica piazza, perché in altre città (ed anche in Pordenone secondo la norma del 1438 e prima della modifica di cui si è detto) il bestemmiatore rischiava l'immersione e, in particolare, la ' corbellatura ': rinchiuso in una grande cesta di vimini o di legno intrecciato (appunto la corbella) o legato con una fune, veniva immerso ripetutamente (di solito tre volte) nelle acque di un fiume. Poteva essere il grande Po o il piccolo torrente Maira, o l'Adige, o il Bacchiglione, la Brenta, il Ticino, il Tanaro, la Dora Baltea . . . ; e capitava da Trento a Pavia e a Ferrara, da Vicenza a Verona, a Brescia, fino al Piemonte a Villafranca, Ivrea, Moncalieri, o a Garessio e Savigliano nel cuneese . . . (25).

6. - Illustrazioni popolari di ambiente tedesco sugli antichi usi di giustizia. L'anello della gogna ed i ceppi alle mani erano anche per le donne litigiose, mentre la cattiva moglie veniva esposta con la maschera ed il cartello d'infamia.

In mancanza di un fiume bastava il fossato del castello, come a Genola in Piemonte, e dove necessario andava benissimo anche l'acqua di un lago (come a Pinguente, in Istria), o il mare, come a Trieste o a Pirano (26). Quando poi una certa comprensione sembrava spuntare nei confronti del condannato, essa era più apparente che reale, come a Lendinara, in Polesine, dove il blasfemo evitava sì le acque dell'Adigetto se era ferito o infermo, a patto però di fornire idonee garanzie al podestà « di andare in acqua ad essere sommerso nella corbella quando si fosse rimesso » (27).

Ma poteva finire ancor peggio che con la corbellatura. Così, per fare un esempio, anche a Montepulciano il bestemmiatore che non pagava la multa doveva starsene, come a Pordenone da fine Quattrocento, un giorno intero « *ad catenam* », ma prima era condotto in giro a frustate « *per totam terram* » con la lingua uncinata, in un doloroso pellegrinaggio che ritroviamo identico (ancora per esempio) ad Arezzo: « *fustigetur per totam civitatem cum uncino in lingua* » (28); e pure a Bologna si finiva alla catena dopo essere stati ben frustati in giro per la città, ma in aggiunta si aveva per tutto il giorno un uomo del podestà col compito di spingere la gente a scagliare contro il blasfemo melma, uova marce e putredine (29).

Tutto sommato, dunque, il bestemmiatore pordenonese se la cavava ancora a buon mercato.

IV - PER UNA GEOGRAFIA DELLA PENA INFAMANTE: LA CORBELLATURA; IL PORTARE LA PIETRA.

Il fatto che gli statuti pordenonesi del 1438 prevedessero l'immersione del blasfemo nelle acque del Noncello e che a fine secolo lo volessero, invece, incatenato alla colonna sulla pubblica piazza, probabilmente non è soltanto l'indice di una occasionalità nei criteri con cui venivano scelte le pene da infliggere ai colpevoli, occasionalità che parrebbe confermata, peraltro, dalla varietà dei modi con cui si regolarono in proposito i diversi centri. Forse esso sta a segnalare anche il collegamento di Pordenone a determinate aree di cultura o di prassi giuridica e penale, in termini che nel loro mutare sembrano risentire pure della peculiarità dell'esperienza storica pordenonese.

In generale, nonostante le apparenti incongruità e la viva impressione di un procedere molte volte casuale, una fitta rete di legami sottili ma robusti mi sembra riconnettere in forma più o meno stretta singole realtà statutarie in apparenza molto distanti. È una trama forse più evidente se si guarda ai grandi motivi del diritto statutario, dello « *ius proprium* »: ai suoi criteri informatori, ai suoi punti-cardine. Ma è anche una trama che — seppure a fatica — si riesce talvolta a recuperare sul piano dei temi minori, delle piccole consuetudini, delle sanzioni specifiche.

Si ricostruiscono zone tra loro omogenee, aree statutarie riconducibili a logiche unità, in corrispondenze che non devono tuttavia pretendere un valore assoluto, ma possono variare a seconda dei diversi elementi assunti per la verifica, sicché, per esempio, il nesso istituibile sull'identità di una procedura o di un principio o di una pena, può poi sciogliersi (cedendo il posto a collegamenti diversi) se riverificato con altro elemento di confronto. Così, per spiegarci ancora con un caso molto puntuale ma concreto e pertinente, fra Pordenone e Portogruaro è sicura una forte connessione statutaria, sulla base di larghi parallelismi soprattutto in ambito di diritto penale; ma se prendiamo come termine di verifica l'uso punitivo della pietra, di cui subito diremo, allora ogni parallelismo cessa (30). Di continuo c'imbattiamo in complesse ricchezze di legami, intrecci e divaricazioni, che riflettono la ricchezza degli influssi, dei rapporti e degli imprestiti con cui si definirono nel tempo le diverse esperienze statutarie.

In merito al nostro caso, occorrerà dire che il ricorso originario all'acqua per punire i blasfemi ricollegava Pordenone all'area statutaria in cui l'immersione era usuale *(fig. 7)*. Abbiamo già nominato una serie di luoghi degli attuali Veneto, Trentino, Venezia Giulia ed Istria in cui per statuto si doveva sommergere il bestemmiatore. Altri centri (pur senza pretese di sistematicità) si possono ricordare: Treviso, Bassano, Cittadella, Montagnana, Rovereto, Muggia . . . , fino ai margini dell'area friulana: a Polcenigo, Concordia, Portogruaro . . . (31); e se consideriamo pure le località in cui la colpa era ' lavata ' sempre con l'acqua ma senza ricorrere all'immersione, altri casi dobbiamo aggiungere, come Belluno e Conegliano, dove il rito punitivo prevedeva anche tre secchiate date in pubblico (32).

Da questo insieme di luoghi che si compongono tra loro coprendo tanto larga parte dell'Italia nord-orientale resta abbastanza estraneo il Friuli, regione storica in cui l'acqua per il bestemmiatore s'incontra in

7. - Ancora una stampa tedesca che illustra la pratica della « corbellatura » in acque pubbliche. Nel caso rappresentato, essa veniva inflitta per contrappasso ai fornai disonesti che vendevano pane troppo umido.

modo assai più sporadico, se non eccezionale, in qualche centro come Spilimbergo, Valvasone, Tarcento o Brugnera (33). In sostanza, Pordenone non sembra rigidamente agganciata all'area friulana, ma gravita piuttosto verso altre direzioni, quasi confermando così una propria collocazione specifica. La città, abbastanza presto autonoma rispetto allo stato patriarchino aquileiese ma pur sempre orientata verso settentrione per tante sue vicende, legata alla casa d'Austria da uno speciale e duraturo rapporto, soltanto in epoca relativamente tarda entrata in modo organico nel dominio veneziano, sembra ritrovare anche nello strumento statutario i segni di una sua peculiarità che la ripropone come « corpo separato » nell'ambito del Friuli.

D'altra parte la caduta — negli aggiustamenti statutari di fine Quattrocento — della pena dell'immersione per il blasfemo potrebbe forse essere assunta anche come segno di un ' richiamo ' esercitato su Pordenone e sulla sua normativa dalla realtà friulana che a tale pena era assai meno legata. È un'ipotesi da non escludersi, anche se tutto sommato credo che maggior peso nella modifica vada assegnato ad una generale tendenza a ridurre progressivamente nella normativa il ruolo delle procedure più plateali e clamorose. E se poi legami effettivi con la realtà friulana si vorranno riconoscere sempre sul piano, che qui c'interessa, delle pene infamanti, sicure connessioni le recupereremo guardando, per esempio, all'uso di punire le donne litigiose o maldicenti costringendole a « *portare lapidem* », portare la pietra, riagganciando per tale via Pordenone a quell'area da cui poteva parere slegata considerando la pena per i blasfemi.

Si trattava di una pratica infamante molto diffusa oltralpe: in Europa centrale verso nord, dalla Germania fino ai Paesi Bassi, e ancora in Francia e persino nelle isole britanniche, in Scozia. Soltanto rarissimamente destinata agli uomini, consisteva nel trasporto di una pietra sulle spalle o legata al collo, lungo un percorso che consentisse alla comunità di ben riconoscere — per ciò stesso anche ratificandola — l'infamia della condannata. A volte le pietre erano più d'una; potevano essere scolpite o figurate; spesso la condannata era costretta a girare *in camisia,* ossia priva degli abiti, e in qualche caso la si frustava o pungeva con uno stimolo, o la si accompagnava a suono di tamburo e di trombetta. A parte tutte queste possibili varianti, comunque, la sostanza della pena resta molto semplice e lineare (34).

Ebbene: questo tipo di pena, riscontrabile in luoghi tanto diversi e lontani, è — per quanto conosco — assai poco diffuso in Italia, in pratica ristretto al solo Friuli, ove si trova invece sistematicamente applicato, con un'insistenza che a volte persino si accompagna all'affermazione sicura e cosciente del suo trattarsi di un uso peculiare; come in San Daniele, dove lo statuto sulle donne « *sibi invicem iniuriantibus* », con la previsione del trasporto della pietra, inizia dichiarando in modo solenne: « *Antiquam consuetudinem affirmantes, statuimus* . . . » (35).

Il caso proposto dagli statuti pordenonesi è quello corrente. Compare nel capitolo dedicato alle ingiurie: stabiliamo che se qualche donna avrà litigato o avrà questionato con una qualche sua vicina, e si saranno arrecate vituperio a vicenda, sia multata per sei lire e dieci soldi; e se non potrà pagare « *portet lapidem* », porti la pietra, dalla loggia del palazzo comunale fino al ponte di sopra, e il pubblico banditore la segua pungolandola con

uno stimolo: « *pungendo cum stimulo* », proprio come si fa con le bestie (36). Così si legge nella redazione statutaria del 1438, ma di grande interesse è che la cosa stesse già in quei termini nel protostatuto concesso nel 1291 da Alberto d'Asburgo: se una donna con animo irato contro qualcuno avrà fatto scandalo e non potrà pagare la multa (quasi uguale, si badi: sei lire e cinque soldi complessivi), « *lapidem portabit* » da un capo all'altro della terra, e il banditore la seguirà frustandola (37). A quasi un secolo e mezzo di distanza sarebbe rimasta identica finanche la clausola conclusiva del capitolo che, con intento chiaramente derisorio, voleva per il banditore un piccolo premio di quattro soldi pagato proprio dalla donna pungolata o frustata.

Tutti i punti essenziali della pena tornano se da Pordenone passiamo a Udine, o a Gemona, Faedis, Valvasone, Cividale, San Daniele . . . (38). E tornano se li cerchiamo a Dortmund, o a Bruxelles, o ad Orléans . . . Ma non li ritroviamo se si guarda a Treviso, a Conegliano, a Portogruaro

8. - Il tondo gotico di Palazzo Ducale che raffigura Venezia dominante in vesti di Giustizia, con la dicitura « Fortis iusta trono, furias mare sub pede pono **» : inserito sulla tredicesima arcata del portico sulla Piazzetta, assolveva ad un'evidente funzione ammonitrice.**

o a Concordia, e già a Trieste le cose si confondono, a mostrare come stiamo allontanandoci dall'area tipica della pena. Quest'ultima città, infatti, conosce la pietra di giustizia: pesante venticinque libbre, la mette al collo della colpevole che deve poi portarla attorno al palazzo comunale; ma limita fortemente il raggio d'applicazione della pena stessa, riservandola alle sole « *vendriculis seu tricolis* », ossia alle trecche, le rivendugliole di verdure e frutta che a Trieste si chiamano ancora « venderigole »; e nemmeno a tutte costoro, ma soltanto a quelle che stanno sulla piazza del comune e che lì dovessero rumoreggiare o venire a lite (39).

È dunque un'area compatta, precisa e ben delimitata, legata per solide esperienze storiche al mondo del settentrione d'oltralpe, quella che pratica l'uso di far portare la pietra: senza sostanziali sbavature, resta un eloquente esempio di zona autonoma nella geografia delle pene d'infamia, capace di mantenere le proprie speciali connotazioni anche quando si troverà nell'ambito dello stato — e della giustizia — di Venezia *(fig. 8)*.

V - TRA MULTA E CAPESTRO.

Si sarà notato come le pene infamanti di cui abbiamo fatto cenno trovassero applicazione soltanto qualora il condannato non fosse in grado di rispondere della sanzione originaria, ossia di pagare la multa comminatagli. A tale condizione si finiva alla colonna o si portava la pietra, ma si incappava anche in tutta un'altra serie di pene corporali, mutilative e afflittive.

In un'epoca in cui l'idea del luogo di contenzione ed espiazione fatica ad affermarsi e quindi, a differenza di quanto per noi oggi è normale, il carcere non è affatto considerato lo strumento principale o più efficace per la punizione dei reati, la sanzione pecuniaria assolve un ruolo primario nel sistema penale, in un equilibrio che inesorabilmente ma soltanto con molta gradualità si sposta, in epoca moderna, nella direzione delle pene detentive (40). Banalizzando potremmo dire: poca prigione e tante multe; e proprio dall'insolvenza del reo spesso discendono conseguenze che lo colpiscono nei modi più svariati *(fig. 9)*.

Pordenone, senza uscire con ciò dalla norma, offre una lunga casistica in questo settore. Il mancato pagamento della multa si risolverà in colpi di frusta per il lenone, o per chi avrà preparato pozioni amorose o avrà commesso un furto non troppo grave (41). Perderà un piede chi tenterà violenza contro una donna onesta « *et ad actum aliquem pervenerit, licet non perfecerit* »; un piede o una mano, chi uscirà dalla città scavalcando le mura; una mano, il ladro di un cavallo o di due o più pecore, capre, maiali; un occhio, chi provocherà adulterio (42). E ancora, sempre in caso d'insolvenza, rischiava il taglio del naso chi contribuiva alla falsificazione d'un documento, mentre su chi ne avesse modificato anche una sola sillaba incombeva il marchio a fuoco, come pure su chi si fosse servito di incantesimi o sortilegi contro qualcuno (43).

Tra simili previsioni di pena — d'altronde tanto truci e cruente quanto faticosamente applicabili da un apparato repressivo/istituzionale di non grande efficienza — si potrebbe tentare anche un ' tariffario delle muti-

9. - La complessa concezione della giustizia medievale, secondo l'allegoria del « Buon Governo » affrescata da Ambrogio Lorenzetti al palazzo pubblico di Siena (1340 ca.), con la distinzione fra la giustizia « distributiva » e quella « commutativa ».

lazioni, considerando, per esempio, che il bigamo ha una multa di cinquanta lire di piccoli se non ha « conosciuto carnalmente » quella seconda moglie che l'ha sposato in buona fede, di cento lire se « *ipsam cognoverit* »; e per l'insolvente le cinquanta lire valgono l'avulsione di un occhio mentre le cento l'amputazione di un piede, sicché — vien da dedurne — l'occhio si valuta per mezzo piede (44)! Ma è una contabilità fantastica che non regge ad una seria verifica, in un ambito nel quale s'intrecciano logiche di valori e motivi diversissimi; basti pensare al significato anzitutto simbolico di certe amputazioni: la mano destra per il notaio che ha scritto un documento falso; i testicoli per il corruttore di una minorenne; la lingua per il falso testimone o per il giudice disonesto che ha pronunciato fraudolentemente una sentenza iniqua (45).

Fin qui si è detto di casi in cui la prima sanzione prevista era quella pecuniaria e soltanto in subordine si passava a pene afflittive o mutilative o infamanti: una situazione, per inciso, che alla nostra mentalità suona certa-

mente iniqua, quasi proponendo due sistemi penali paralleli, uno per chi può pagare e l'altro per chi non può. Il discorso a questo punto potrebbe svilupparsi in molte direzioni, aperto su temi generali e di grande interesse. Ma per restare alle questioni sopra già esposte, è bene aggiungere ancora che non sempre si dava l'alternativa fra la multa e altre forme di punizione. Anzi, per i delitti più gravi la pena appariva in prima battuta e inesorabilmente quella corporale, da scontarsi sulle proprie carni.

Dalla condanna capitale soprattutto non si doveva sfuggire. Così la decapitazione ed essa soltanto attendeva l'omicida volontario e il violentatore (46); il capestro era per il grande brigante di strada e per il sicario, che doveva essere trascinato a coda di cavallo fino al supplizio, « *ad caudam equi . . . usque ad locum furcarum* » (47); il rogo (ed è naturale pensare al valore simbolico del fuoco purificatore) doveva essere il destino del sodomita, dell'infanticida, di chi procurava un aborto nonché, in una sorta di contrappasso, dell'incendiario (48).

Nessuna remissione, infine, era concepibile per chi si fosse macchiato del delitto più di ogni altro significativo politicamente, minaccioso ed eversore per gli equilibri esistenti, ossia il tradimento; chiunque « *spiritu diabolico* » vi avesse avuto una qualsiasi parte doveva finire squartato sulla pubblica piazza: « *per totam terram Portusnaonis strasinetur et super platea dimembretur vel squartetur in quatuor partes* » (49). Ma anche nell'implacabile durezza con cui colpire i massimi reati politici Pordenone restava del tutto in linea con le realtà del tempo.

VI - VITALITÀ DELLE NORME TRA PERMANENZE E MODIFICHE; I MODI E LE PREROGATIVE D'INTERVENTO.

Il cenno che sopra è capitato di fare all'omicidio volontario, quale delitto punito esclusivamente con la pena capitale, merita una piccola precisazione, che forse sarebbe inutile se non consentisse di richiamare due questioni di rilievo essenziale: anzitutto, il grado di attualità che la raccolta statutaria mantenne nel tempo; poi, il ruolo che la dominante Venezia ebbe a svolgere nel caso d'interventi sul *corpus* normativo locale. Sono punti rilevanti: il primo perché permette di rimisurare la vitalità effettiva che la norma seppe conservare; il secondo perché aiuta a riscoprire con che modalità e in quali rapporti di forza si tenne viva una dinamica statutaria gravitante fra i due poli del potere centrale veneziano e della autonoma realtà locale.

Preliminarmente occorre rilevare come l'atteggiamento della normativa pordenonese in materia di omicidio fosse divenuto negli anni sempre più rigido. All'inizio il protostatuto del 1291 aveva stabilito che l'omicida fosse tenuto unicamente al pagamento di cento lire all'amministrazione centrale dei duchi d'Austria, ad altrettante di risarcimento agli « amici » della vittima, ed a venticinque lire per la comunità pordenonese (50). Nel 1338 i duchi d'Austria, Alberto II il Saggio *(fig. 10)* e suo fratello Otto d'Asburgo, su richiesta di capitano, consoli e comunità pordenonese modificarono la norma, stabilendo per l'omicidio la pena capitale (di cui prima non si faceva cenno), evitabile tuttavia — una volta che si fosse raggiunto

10. - Il duca Alberto II il Saggio (1330-1358), le cui norme in tema di omicidio, emesse per Pordenone nel 1338, vennero definitivamente abrogate per decisione di Venezia nel 1533, durante la signoria liviana. (*part. da incis. a Vienna, cit.; sigillo da* HUEBER, *cit.*)

un accordo con gli amici dell'ucciso — mediante il pagamento di cento lire all'amministrazione centrale e venticinque al comune; la precedente disposizione con le cento lire fisse anche per gli amici dell'ucciso restava valida nel caso che l'uccisione fosse avvenuta per comprovate ragioni di difesa (51).

Esattamente un secolo dopo, con la compilazione della nuova raccolta statutaria del tempo di Alberto V Illustre (poi rivelatasi definitiva *(fig. 11)*, le previsioni di pena s'inasprivano ancora; chiaramente separati e distinti i casi di omicidio preterintenzionale, per quello volontario la sanzione era unica e secca: *« percussor penam amputationis capitis incurrat »* (52). Decapitazione: non dovevano persistere dubbi; invece, passati altri cent'anni circa, nel 1533, i rappresentanti della comunità pordenonese si recavano direttamente a Venezia per lamentarsi con il governo centrale di quanto stava accadendo.

11. - Il duca Alberto V l'Illustre (1404-1439, e imperatore dal 1438 come Alberto II), il cui capitano in Pordenone, « Johannes Velsecher », presenziò alla conferma degli Statuti cittadini, il 24 aprile 1438. (*part. da incis. a Vienna, cit.; sigillo da* HUEBER, *cit.*)

« Da alcuni anni in qua » — protestavano — si stava applicando in Pordenone « certo Statuto, over Privilegio , . . . il qualle concede facultà alli homicidiarij, che si possono assolver della pena capital conponendosi con li amici del morto, et pagando lire cento al Signor, et venticinque al Commun ». Era dichiaratamente lo statuto concesso da Alberto e Otto d'Asburgo nel 1338 che ora veniva applicato, provocando il malcontento dei cittadini i quali lo ritenevano « esser statuto pernitioso, et contrario al pacifico et quieto viver , . . . causa di molti homicidij per la facilità che ello dà di assolversi dalla pena a quelli debita et conveniente », cioè la morte. Molto meglio gli statuti del 1438: « Benissimo desponeno » — si sosteneva — nella rubrica « *De homicidio* » ed essi dovevano valere, tanto più che le contestate disposizioni di un secolo prima, così come si conservavano nella cancelleria comunale, non erano nemmeno « in forma auttentica », risultando prive di sigillo e sottoscrizioni e quindi passibili di sia pur interessati sospetti.

Da Venezia si considerava il caso attentamente: erano esaminate le norme in questione; più volte era citato il rappresentante dell'« illustrissimo Signor Livio », ossia di Livio Liviano (o d'Alviano) succeduto al padre Bartolomeo nei diritti feudali su Pordenone; finalmente il 30 dicembre, con una ducale di Andrea Gritti, era comunicato l'accoglimento della petizione dei pordenonesi; annullato per sempre il disposto del 1338, doveva valere quello degli statuti vigenti, del 1438 (53).

Non si tratta certamente dell'unico caso di modifiche intervenute nel tempo sul testo statutario. Le stesse carte del codice conservano, per esempio, i mutamenti approvati nel 1498 da Massimiliano I d'Asburgo dopo un periodo di gravi tensioni interne (54), nonché le successive modifiche, disposte dallo stesso Massimiliano I nel 1503, alle norme definite cinque anni prima (55). E ciò ha riscontro sulle pagine in cui il testo originario è stato cancellato con un tratto di penna, segnandosi a margine *correctum* (56). La disposizione statutaria sull'omicidio, però, nei suoi passaggi del 1291, 1338, 1438 e 1533 ci suggerisce una serie particolarmente ricca di considerazioni.

Già notato come nei confronti dell'omicidio si assumesse un atteggiamento di crescente rigidità, bisognerà aggiungere anzitutto che la lettera statutaria restava il riferimento centrale e ineludibile per le decisioni in materia, anche a considerevole distanza di tempo, prova, questo, di una persistente vitalità. Poteva anzi capitare che vecchie norme, da considerarsi ormai nulle in quanto sostituite da disposizioni più recenti, riuscissero a vivere un rinnovato vigore, forse connesso, nel caso nostro, a particolari disegni politico-amministrativi. Per essere più esplicito, ritengo che il recupero della lontana norma del 1338 fosse stato pilotato da chi esercitava su Pordenone in quegli anni i diritti feudali delegati da Venezia, cioè Livio Liviano, il quale da una flessibile e meno vincolata amministrazione della giustizia aveva soltanto da guadagnare, sia per i più ampi margini di manovra che così si assicurava nell'esercizio del potere, sia per la possibilità di monetizzare a favore delle proprie finanze una pena che altrimenti nulla avrebbe reso.

Qualcosa del genere, del resto, capitava in quella congiuntura anche a proposito degli appelli in ultima istanza, che il Liviano pretendeva di

mantenere in Pordenone sotto il proprio controllo, e per i quali, invece, i pordenonesi volevano potersi rivolgere direttamente a Venezia: una questione che sarebbe stata sottoposta essa pure alla Dominante, portata in Senato, davanti ai Rogati, ottenendo anche in questo caso un esito favorevole ai pordenonesi, ai quali si riconosceva il pieno diritto di ricorrere in terza ed ultima istanza direttamente a Venezia, davanti agli Avogadori di Comun per le cause criminali e agli Auditori per quelle civili (57). Ma per restare al nostro tema, quali che fossero gli eventuali interessi del Liviano oppure i sottintesi di certi recuperi o riprese, rimane comunque da prendere atto di un forte potenziale di vitalità della normativa statutaria, che in qualche caso poteva essere artificialmente resuscitata anche quando (come per la vecchia disposizione sugli omicidi) avrebbe dovuto essere considerata spenta da un paio di secoli.

Questa vitalità riemergente in un periodo in cui, e non soltanto a Pordenone, gli strumenti statutari tendono ormai a persistere immutati (nonostante quanto possa dire la normativa, con teoriche previsioni di rivedibilità degli statuti ogni tre mesi) (58), consente un'ultima notazione sui modi e i ruoli nelle eventuali modifiche. E le prerogative della Dominante qui riemergono tutte. Infatti, passando agli atti concreti e all'esercizio reale dei propri diritti, quella Venezia che abbiamo trovato cauta negli interventi di materia statutaria, in qualche caso perfino « indifferente », ci si mostra ferma e decisa, non disposta a rinunciare in nulla a quanto realisticamente le pertiene.

Arbitra indiscussa, la Serenissima Signoria nel 1533 ascolta i procuratori della comunità, convoca come crede il rappresentante del Liviano, esamina per proprio conto la documentazione necessaria, poi delibera con l'autorità più ampia ed assoluta. Il fatto che la decisione andasse incontro alle richieste della comunità, come pure che fosse proclamata « *iusta et honesta* », non modifica il meccanismo procedurale e il tono dispositivo: « habbiamo casso et annullato, et per tenor delle presenti cassemo et annullemo esso Statuto » (59).

Già Alberto d'Asburgo concedendo nel 1291 il protostatuto aveva riservato a sé ed ai propri eredi la facoltà di modificare gli ordinamenti pordenonesi « *ad honorem, commodum et profictum nostrum* » (60): un diritto a cui mai si volle rinunciare e che ancora Massimiliano I, oltre due secoli dopo, quando ormai si avvicinava il tramonto del potere asburgico sulla città, avrebbe richiamato come « *omnimoda potestas augendi, diminuendi, mutandi* » (61). E anche in questo Venezia era subentrata pienamente al dominio della casa d'Austria.

GHERARDO ORTALLI

(*Contributi iconografici a cura di Giulio C. Testa*).

NOTE

(1) *Statuta Portusnaonis*, Coneglani 1609 (Typis Marci de Claseris); *Statuta et Privilegia Portusnaonis*, Venetiis 1670 (Typis Jo. Francisci Valvasensis): edizione rifatta sulla precedente; *Statuta et Privilegia magnificae Communitatis Portusnaonis*, Venetiis 1755 (Ex Typographia Antonii Zattae).

(2) *Statuti di Pordenone del 1438, con il protostatuto asburgico del 1291*, edd. G. OSCURO - G. RÖSCH - M. POZZA, Roma 1986 (Corpus statutario delle Venezie, 3); a tale volume come pure a G. OSCURO, *Organizzazione politica e cariche pubbliche nella Pordenone medievale attraverso l'analisi degli antichi statuti cittadini*, Tesi di laurea, Università di Venezia, anno acc. 1981/82, rinviamo per tutte le questioni in qualche modo connesse al testo e qui non affrontate specificatamente. In seguito citeremo la nuova edizione semplicemente come *Stat.*; quanto alle tre edizioni antiche, le individueremo mediante l'anno di pubblicazione: *Stat. 1609*; *Stat. 1670*; *Stat. 1755*. Con *cod.* rinvieremo al manoscritto originale degli statuti del 1438, conservato presso la Biblioteca comunale di Pordenone, segnato Arch. Com., ms. 1516.

(3) Così nel proemio al l. I.

(4) Per indicazioni ulteriori sulle vicende cfr. A. BENEDETTI, *Storia di Pordenone*, Pordenone 1967; in particolare pp. 161-249 per « Il governo dei Liviano ».

(5) *Stat.*, l. I, cap. 1.

(6) *Ivi*, l. I, cap. 32 C, G. e I.

(7) *Ivi*, l. II, cap. 7.

(8) *Ivi*, l. II, capp. 41 B, 48.

(9) *Ivi*, Appendici III e IV.

(10) *Ivi*, premesso al testo del 1438.

(11) G. COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 266, nell'ambito di quel cap. III su « La politica del diritto nella Repubblica di Venezia », uscito già come saggio introduttivo nel volume miscellaneo *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura dello stesso Cozzi, Roma 1980, pp. 17-152.

(12) COZZI, *Repubblica*, cit., p. 267.

(13) *Ivi*, p. 266; cfr. anche G. ORTALLI, *Cittadella e i suoi statuti*, in *Statuti di Cittadella del secolo XIV*, edd. G. ORTALLI - G. PAROLIN - M. POZZA, Roma 1984 (Corpus stat. Venezie, 1), p. 15.

(14) La ducale è riportata in *Stat. 1609*, p. 130 (ma la numerazione giunge fino a p. 120 e le ultime 42 pp. ne sono prive); *Stat. 1670*, pp. 87-88; *Stat. 1755*, p. 138.

(15) Così è, per esempio, alle pp. 19, 20, 43, 44, 155, 159 e 162 della riedizione anastatica.

(16) *Stat. 1609*, pp. 2, 120.

(17) Tutto ciò risulta evidente nella nuova edizione critica, specialmente nelle appendici finali.

(18) Cfr. *Stat. 1609*, pp. 2, 120; *Stat. 1670*, pp. 2, 77; *Stat. 1755*, pp. 3, 99.

(19) Le varianti tra le diverse stampe sono tutte riportate nell'apparato critico della nuova edizione fatta per il « Corpus statutario delle Venezie ». Il protostatuto appariva in: *Stat. 1609*, pp. 147-150; *Stat. 1670*, pp. 104-107; *Stat. 1755*, pp. 107-112. Ricordo che tale testo ci è oggi conservato soltanto dalle edizioni a stampa, essendone attualmente introvabile il manoscritto che ancora nel 1865 G. Valentinelli segnalava come esistente nell'archivio Montereale Mantica. Non si è per il momento trovata copia di quella « *Stampa della fideliss. comunità di Pordenone* » (non datata, ma impressa probabilmente nel 1798) che pure, sempre per attestazione del Valentinelli, conteneva anche una riedizione del protostatuto. Per quanto posso intendere, quella *Stampa* era probabilmente un tipico fascicolo d'occasione, d'intonazione filoasburgica, successivo

alla pace di Campoformio, e quindi al ritorno della dominazione austriaca; essa doveva raccogliere una serie di atti concernenti il dominio asburgico su Pordenone, compresi tra il 1277 e il 1509, riprodotti a mio parere dall'edizione statutaria del 1670 o, più probabilmente, del 1755.

(20) I compiti del provveditore e capitano vennero indicati nei loro punti essenziali quando, estinti i d'Alviano nel 1537, il loro feudo pordenonese tornò per devoluzione sotto il diretto controllo di Venezia. L'atto relativo è riportato anche in: *Stat. 1609*, pp. 129-130; *Stat. 1670*, p. 87; *Stat. 1755*, pp. 134-135. Sul provveditore-capitano cfr. BENEDETTI, *op. cit.*, pp. 253-254.

(21) *Stat. 1609*, p. 130; *Stat. 1670*, p. 88; *Stat. 1755*, p. 138.

(22) *Stat. 1609*, p. 131 (e p. 133 per un'altro caso all'anno 1556); *Stat. 1670*, p. 88 (e p. 91); *Stat. 1755*, p. 139 (e pp. 154-155). Casi ulteriori si ebbero nel 1580 e nel 1589. Per la questione in generale cfr. BENEDETTI, *op. cit.*, pp. 254-255.

(23) *Stat.*, l. II, cap. 3 e Appendice I, C, cap. 1. Si tratta di uno dei capitoli raccordabili agli statuti di Portogruaro (se ne accennerà più avanti).

(24) Per qualcosa di più sull'argomento sia consentito rinviare al capitolo introduttivo del mio *« Pingatur in palatio ». La pittura infamante nei secoli XIII-XVI*, Roma 1979, pp. 13-16.

(25) Gli esempi qui fatti si ritrovano in *op. cit.*, pp. 14-15 e in E. ARTIFONI, *I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo piemontese*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco*, Torino 1985, pp. 227-248, alle pp. 237-238.

(26) *Statut buzetske općine* (Statuto del comune di Pinguente, del 1435), ed. M. ZJAČIC, in « Vjesnik historijskog arhiva u Rijeci », VIII-IX (1963-1964), pp. 71-137, a p. 108, cap. 10; la pena non è più ricordata nella redazione statutaria successiva: *Lo statuto del comune di Pinguente del 1575*, ed. G. RADOSSI, in « Atti del Centro di ricerche storiche - Rovigno », IX (1978-1979), pp. 7-90, a p. 40, cap. 9. *Statuti di Trieste del 1350*, ed. M. DE SZOMBATHELY, Trieste 1930, p. 216, l. II, cap. 21. *Statuti del comune di Pirano del 1307 confrontati con quelli del 1332 e del 1358*, ed. C. DE FRANCESCHI, Venezia 1960 (Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione veneta di storia patria, n.s., 14), p. 36, l. II, cap. 1 (anche p. 162 per il 1332 e p. 200 per il 1358, quando l'immersione sembra sparire). Per Genola cfr. ARTIFONI, *op. cit.*, p. 237.

(27) *Statuti di Lendinara del 1321*, ed. M. POZZA, Roma 1984 (Corpus stat. Venezie, 2), p. 68, l. I, cap. 18.

(28) *Statuto del comune di Montepulciano (1337)*, ed. U. MORANDI, Firenze 1966 (Documenti di storia italiana, s. II, 3), p. 169, l. III, cap. 10; *Statuto di Arezzo (1327)*, ed. G. MARRI CAMERANI, Firenze 1946 (Fonti di Storia aretina, 1), p. 223, l. IV, cap. 53.

(29) *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, edd. G. FASOLI - P. SELLA, I, Città del Vaticano 1937 (Studi e testi, 73), p. 191, l. IV, cap. 23.

(30) Lo stretto nesso di Pordenone con Portogruaro è evidente e risulta anche da una rapida scorsa dei testi. Si tratta di un argomento che, in vista di risultati definitivi quanto a tempi e modi dei tanti collegamenti, merita ulteriori ricerche. Per il caso citato cfr. comunque i rispettivi capitoli « De verbis iniuriosis », in *Stat.*, l. II, cap. 12 e in *Statutorum civitatis Portus Gruarii libri duo*, Venetiis 1676 (Typis Petri Antonij Zanboni), p. 4, l. II, cap. 6. Quanto qui detto vale per la raccolta statutaria portogruarese più tarda, quattrocentesca, non per quella precedente, dell'anno 1300. Altri nessi sono comunque evidenti; fortissimo è, per esempio, quello con gli statuti di Aviano (del 1403), ancora inediti, che pure si pubblicheranno nel « Corpus statutario delle Venezie ».

(31) *Gli statuti del comune di Treviso. II. Statuti degli anni 1231-33 - 1260-63*, ed. G. LIBERALI, Venezia 1951 (Mon. Dep. veneta, n.s., 4/2), p. 247, cap. 528; *Gli Statuti del comune di Treviso (sec. XIII-XIV)*, ed. B. BETTO, I, Roma 1984 (Fonti per la storia d'Italia, 109/1), p. 513, l. IV, cap. 245; *Statuti del comune di*

Bassano dell'anno 1259 e dell'anno 1295, ed. G. FASOLI, Venezia 1940 (Mon. Dep. veneta, n.s., 2), p. 40, l. I, cap. 1 (al 1259), e p. 338, l. III, cap. 4 (al 1295); *Stat. Cittadella*, cit., p. 34, anche per Montagnana; *Statuti della città di Rovereto. 1425-1610*, ed. T. GAR, Trento 1859, p. 5, cap. 4; *Le istituzioni di un comune medievale. Statuti di Muggia del sec. XIV*, ed. M. L. IONA, Trieste 1972 (Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, s. I, 3), p. 69, l. II, cap. 14; *Gli Statuti di Muggia del 1420*, ed. F. COLOMBO, Trieste 1971 (Fonti st. Ven. Giulia, s. I, 2), p. 362, l. II, cap. 14; *Statuto e ordinazioni di Polcenigo dell'anno MCCCLVI*, ed. P. QUAGLIA, Udine 1877, p. 11, cap. 1; *Statuti civili e criminali della diocesi di Concordia. MCCCCL*, ed. E. DEGANI, Venezia 1882 (Mon. Dep. veneta, s. IV = Miscellanea, 2), p. 81, capp. 108-109; *Statuti di Portogruaro (1300)*, ed. C. FOUCARD, in *Codice diplomatico della città di Portogruaro dall'anno MCXL all'anno MCCCCXX*, Portogruaro 1856, p. 38, cap. 38.

(32) *Statutorum magnificae Civitatis Belluni libri quatuor*, Venetiis 1747 (apud Leonardum Tivanum), pp. 3-4, l. I, cap. 3; *Statuta et provisiones ducales Terrae Coneglani*, Coneglani 1610 (ex Typographia Marci de Claseris), p. 89, l. IV, cap. 7.

(33) *Statuto della Terra di Spilimbergo del 1326*, ed. L. POGNICI, in *Guida di Spilimbergo e dintorni*, Pordenone 1885, pp. 138-139, cap. 28; *Statuta et leges spectabilis universitatis terrae Valvasoni a. 1369*, [ed. V. JOPPI] per nozze Pinni - Del Negro, Udine 1880, p. 13, cap. 29; *Statuta communitatis Tarcenti*, in E. DEGANI, *Monografie friulane*, San Vito 1888, p. 38, cap. 1 (gli statuti sono del 1432); *Statuta Brugnariae (MCCCXXXV)*, ed. P. S. LEICHT per nozze di Porcia e Brugnera, [1901] (poi ried. in IDEM, *Studi e frammenti*, Udine 1908, che non mi è stato possibile controllare), p. 15, cap. 8.

(34) Per molte altre notizie cfr. J. GESSLER, *Une pénalité ancienne: le port des pierres de justice*, in « Revue belge de philologie et d'histoire », XXI (1942), pp. 113-139. Ricordo, per curiosità, che la prima monografia sull'argomento era uscita a Wittenberg nel 1752: J. K. H. DREYER, *De litophoria seu gestatione lapidum ignominiosa*.

(35) *Statuta terrae Sancti Danielis*, [ed. C. NARDUZZI] per nozze Minisini-Menchini, Sandaniele 1859. La particolare connessione con il Friuli era già esattamente indicata da A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino 1896-1903², V, pp. 342-343.

(36) *Stat.*, l. II, cap. 12 C.

(37) *Ivi*, Protostat., cap. 9.

(38) *Statuti di Udine del secolo XIV*, edd. E. CARUSI - P. SELLA, Milano 1930 (Corpus statutorum italicorum, 12), p. 72, l. IV, cap. 16; *Statuta Glemone*, [edd. A. e O. di PRAMPERO], Udine 1869, p. 10, cap. 10; *Stat. Valvasoni*, cit., p. 12, cap. 23; *Statuta vetera Civitatis Austriae*, ed. P. S. LEICHT, Udine 1899, p. 39, cap. 63 (per Cividale); *Stat. Sancti Danielis*, cit., p. 26, cap. 22. Per Faedis cfr. PERTILE, *op. cit.*, p. 342, nota 3.

(39) *Stat. Trieste*, cit., p. 179, l. I, cap. 67.

(40) Un bello studio sul tema delle prigioni, utile non soltanto per la specifica realtà veneziana a cui è dedicato, è quello di G. SCARABELLO, *Carcerati e carceri a Venezia nell'età moderna*, Roma 1979. Per qualche caso in cui la normativa pordenonese previde specificamente la pena del carcere cfr. *Stat.*, l. I, cap. 31, l. II, capp. 41 A, 45.

(41) *Ivi*, l. II, capp. 18, 21 B, 28 F.

(42) *Ivi*, l. II, capp. 15, 21 G, 17 A e E.

(43) *Ivi*, l. II, capp. 27 G-H, 28 B. A proposito della non eccezionalità del caso pordenonese e dei parallelismi di cui sopra si è detto, ricordo che molte delle pene previste e qui richiamate sono le stesse che in Portogruaro o Aviano.

(44) *Ivi*, l. II, cap. 20 F.

(45) *Ivi*, l. II, capp. 20 C, 27 F, P, Q.

(46) *Ivi*, l. II, capp. 4, 17 C.

(47) *Ivi*, l. II, capp. 5, 21 A.

(48) *Ivi*, l. II, capp. 8 B, 17 D, 28.

(49) *Ivi*, l. II, cap. 7 (anche qui in analogia con Portogruaro).

(50) *Ivi*, Protostat., cap. 10.

(51) La disposizione, emanata da Vienna, è riprodotta (ma con data errata al 1308) in: *Stat. 1609*, pp. 150-151; *Stat. 1670*, pp. 107-108; *Stat. 1755*, pp. 112-113. Cfr. anche *Diplomatarium Portusnaonense*, ed. I. VALENTINELLI, Wien 1865 (Fontes rerum Austriacarum, II, 24), p. 46, nr. 52. Del *Diplomatarium* esiste ora anche una ristampa anastatica, uscita in Pordenone nel 1984.

(52) *Stat.*, l. II, cap. 4.

(53) Tutto questo risulta dalla ducale del Gritti, pubblicata in: *Stat. 1609*, pp. 157-159 (datata al 1534); *Stat. 1670*, pp. 114-116; *Stat. 1755*, pp. 132-134. Cfr. anche BENEDETTI, *op. cit.*, p. 179.

(54) *Cod.*, cc. 56-58. Cfr. *Stat.*, Appendice III. Per le « internas civium dissensiones » e le gravi discordie della seconda metà del secolo XV, si veda BENEDETTI, *op. cit.*, pp. 101 ss.

(55) *Cod.*, c. 28 r. Cfr. *Stat.*, Appendice IV; BENEDETTI, *op. cit.*, pp. 130-131.

(56) *Cod.*, cc. 10 r., 14 r., 19 v., 20 r., 32 r., 35 v.

(57) *Stat. 1609*, pp. 128-129; *Stat. 1670*, p. 86; *Stat. 1755*, pp. 130-131. Cfr. anche BENEDETTI, *op. cit.*, pp. 178-179, 519-520.

(58) *Stat.*, l. I, cap. 2 CC.

(59) *Stat. 1609*, p. 158; *Stat. 1670*, p. 115; *Stat. 1755*, p. 133.

(60) *Stat.*, Protostat., cap. 27.

(61) *Ivi*, Appendice III, proemio e cap. 7; Appendice IV.